

COMUNE DI GIORNICO

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**DELLE**

**CANALIZZAZIONI**

Modifica art. 39 (SEL 31.05.2007)

## Indice di sommario

<b>GENERALITÀ</b> .....	4
Art. 1 Scopo.....	4
Art. 2 Basi legali.....	4
Art. 3 Applicazione .....	4
Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali.....	4
Art. 5 Impianti privati. ....	4
Art. 6 Impianti comuni ( costruzione di un consorzio per l’allacciamento) .....	5
Art.7 Acque di scarico .....	5
Art. 8 Obbligo di allacciamento delle acque di scarico alla canalizzazione pubblica.....	5
Art. 9 Divieto di immissione .....	6
Art. 10 Allacciamento alla canalizzazione pubblica. ....	6
Art. 11 Stabili non confinanti con strade .....	7
Art. 12 Fondi non edificabili .....	7
Art. 13 Deroghe.....	8
<b>PROCEDURA</b> .....	8
Art. 14 obbligo della licenza per interventi su sedime privato. ....	8
Art. 15 domanda e requisiti dei piani.....	8
Art. 16: Termine per l’esecuzione dell’allacciamento.....	9
Art. 17: Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri. ....	9
Art. 18: Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti.....	10
<b>PRESCRIZIONI TECNICHE</b> .....	10
Art. 19 Smaltimento delle acque di scarico. ....	10
Art. 20: Materiali.....	11
Art. 21 Raccordo .....	12
Art. 22 Pendenza e diametri. ....	12
Art. 23 Posa. ....	12
Art. 24 Riempimento dei fossi .....	13
Art. 25 Pozzetti d’ispezione.....	13
Art. 26 Pompe .....	14
Art. 27 Rigurgito.....	14
Art. 28 Zone di protezione. ....	14
Art. 29 Impianti speciali .....	14
<b>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI</b> .....	14

Art. 30 Obbligo di manutenzione .....	14
Art. 31 Canalizzazioni .....	14
Art. 32 Fosse di chiarificazione e biologiche .....	14
Art. 33 impianti di depurazione meccanico-biologici. ....	15
Art. 34 impianti pre-trattamento.....	15
Art. 35 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio.....	15
Art. 36 Pozzi perdenti.....	15
<b>CONTRIBUTI E TASSE</b> .....	15
Art.37 contributi di costruzione .....	15
Art. 38 Tassa di allacciamento .....	16
Art. 39 Tassa d'uso .....	16
Art. 40 Tassa di allacciamento provvisorio. Immissione di acque provenienti da cantieri ....	17
Art. 41 esecutività dei contributi .....	17
Art. 42 Interessi di mora .....	17
<b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b> .....	17
Art. 43 Contravvenzioni .....	17
Art. 44 Provvedimenti coattivi .....	18
Art. 45 Eliminazione impianti difettosi .....	18
Art. 46 notifica al dipartimento .....	18
Art. 47 Rimedi e diritti.....	18
Art. 48 Eliminazione delle canalizzazioni e degli impianti singoli .....	18
Art. 49 Rinvio.....	19
Art. 50 Entrata in vigore.....	19
Art. 51 Disposizioni abrogative .....	19

# GENERALITÀ

## **Art. 1 Scopo**

Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni destinanti:

- All'immissione delle acque di scarico provenienti di fondi privati nella pubblica canalizzazione (comunale o consortile) o nelle acque superficiali (ricettore naturale);
- All'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

## **Art. 2 Basi legali**

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

## **Art. 3 Applicazione**

Il presente regolamento si applica su tutto il territorio giurisdizionale del Comune. L'applicazione di questo regolamento compete al Municipio.

## **Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali.**

- Il Comune provvede alla costruzione, esercizio e manutenzione della rete delle canalizzazioni comunali, conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'autorità cantonale competente. La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite l'impianto consortile.
- Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste come tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti), come pure le canalizzazioni che, per motivi di interesse pubblico, sono costruite su fondi privati. I rapporti, tra le parti, derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla legge di espropriazione.
- Tutte le canalizzazioni costruite all'interno dei fondi privati sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al punto 2.

## **Art. 5 Impianti privati.**

- Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alle canalizzazioni che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pre-trattamento delle acque di scarico quali: pompe, pozzi perdenti bacino d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc....
- Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al

CCS. Le convenzioni devono essere scritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

### **Art. 6 Impianti comuni ( costruzione di un consorzio per l'allacciamento)**

- Quando non sia possibile l'allacciamento razionale od indipendente di più stabili alla canalizzazione pubblica, il Municipio può imporre che tutti gli interessati procedano alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l' art. 59 della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LAILA)
- Il costo dell'opera di cui al capoverso 1 sarà ripartito proporzionalmente a quanto sarebbe costato ogni singolo allacciamento. Il beneficio derivante da un'esecuzione comune deve essere ripartito proporzionalmente fra ogni singolo proprietario.
- Qualora nella rete di allacciamento prevista al capoverso 1 si dovessero immettere nuovi scarichi, il nuovo od i nuovi allacciamenti dovranno acquistare la loro quota-parte calcolata come al capoverso 2 tenuto conto di un ammortamento dell'infrastruttura esistente a 50 anni con il 5% di interesse.
- In ogni caso tutti i proprietari consorziati sono tenuti al pagamento delle tasse d'uso dovute al Comune in base al presente regolamento.

### **Art.7 Acque di scarico**

- Sono considerate acque di scarico tutte quelle acque che devono essere evacuate dalle zone edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).
- A seconda della loro natura e origine le acque che sono definite come segue:
  - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc...;
  - acque meteoriche: sono le acque provenienti dalle strade, dai piazzali, ecc...;
  - acque chiare: sono le acque di raffreddamento di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc... .

### **Art. 8 Obbligo di allacciamento delle acque di scarico alla canalizzazione pubblica.**

- Le acque di scarico provenienti dalle costruzioni, da impianti nonché quelle delle sistemazioni di fondi, devono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche, se conformi all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto. Si richiamano le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

- Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili devono essere pre-trattate all'origine prima della loro immissione nella pubblica canalizzazione conformemente all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto
- L'obbligo di allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
- L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio dalla canalizzazione pubblica.
- L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGC è competenza del Municipio. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro PGC, decide il Dipartimento competente.

### **Art. 9 Divieto di immissione**

Le sostanze che non possono essere immesse nella canalizzazione secondo essere eliminate conformemente alle istruzioni dell'autorità cantonale.

È vietato in particolare immettere direttamente o indirettamente le seguenti sostanze:

- Gas e vapori;
- Materie velenose, infettive, infiammabili, esplosive o radioattive;
- Sostanza nauseabonde;
- Scoli di fosse colaticcio, di letamai, di compostaggio, di sili;
- Materia la cui qualità e quantità possono provocare dei disturbi alle canalizzazioni e all'impianto di depurazione come p.es. sabbia, ghiaia, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, di macelli e macelleria, tessili, resti di distillazione;
- Deposito di raccoglitori di fanghi, di fosse di chiarificazione, di esparatoi, olii e grassi, ecc.
- Materie viscosi e fangose quali catrame, calce, fanghi, di lavorazione di pietre naturali e artificiali, impianti di betonaggio e lavaggio inerti;
- Oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc...;
- Liquidi con una temperatura superiore a 40° C per una durata d'immissione superiore ai 300 secondi;
- Acidi a basi di concentrazione dannose.

### **Art. 10 Allacciamento alla canalizzazione pubblica.**

- L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto d'ispezione a confine del fondo privato sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
- L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario. Nel caso di realizzazione di nuove canalizzazioni il Comune può procedere all'esecuzione della condotta di allacciamento, direttamente o per il tramite di impresa da esso designate e autorizzate. Le spese relative sono a carico del proprietario.
- Per i fondi non edificati dovrà essere predisposto l'allacciamento contemporaneo ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.

I proprietari di questi fondi, previo avviso del Municipio, a mezzo lettera, saranno tenuti ad inoltrare, entro i termini fissati, gli atti e le indicazioni necessarie circa l'ubicazione della condotta d'allacciamento alla fognatura comunale. L'esecuzione dei lavori inerenti l'allacciamento potrà aver luogo ad opera del Comune, secondo quanto previsto al capoverso 2 di questo articolo.

- Canalizzazioni ed impianti privati, condotte di allacciamento, ecc... non conformi alle prescrizioni del presente regolamento potranno essere tollerati fino a che il loro stato di manutenzione risulterà buono e non sarà causa di inconvenienti.
- L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento delle proprietà private alla canalizzazione pubblica sono completamente a carico dei singoli proprietari.
- Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

### **Art. 11 Stabili non confinanti con strade**

Gli stabili non confinanti con strade o che, data la loro posizione altimetrica, non possono scaricare le acque nella fognatura della strada comunale più vicina, potranno valersi del diritto di passaggio sancito dall' art. 691 del CCS, restando ad esclusivo carico del proprietario del fondo da allacciare alla fognatura tutti gli oneri previsti dal presente regolamento.

Il proprietario è tenuto a far iscrivere, a sue spese, nel Registro fondiario il diritto di passaggio delle condotte di fognatura accordatogli ed a darne comunicazione scritta al Municipio.

### **Art. 12 Fondi non edificabili**

Le acque meteoriche e chiare provenienti da fondi non edificati non possono defluire sull'area pubblica le stesse devono essere eliminate secondo i criteri dell'art. 19 del presente Regolamento.

### **Art. 13 Dergoghe**

In casi speciali il Municipio è autorizzato, nei limiti delle disposizioni legali ed esecutive federali e cantonali, a concedere deroghe al presente regolamento.

## **PROCEDURA**

### **Art. 14 obbligo della licenza per interventi su sedime privato .**

- Il progetto per la costruzione o ,a modifica delle canalizzazioni e degli impianti esistenti per lo smaltimento delle acque di rifiuto dei fabbricati deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura di notifica per il rilascio dei permessi di costruzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 RLE.
- La licenza di costruzione è pure richiesta qualora, per cambiamento dell'esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità delle acque di scarico.

### **Art. 15 domanda e requisiti dei piani**

1. Il progetto, in 2 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato ai seguenti piani:
  - a. Piano di situazione 1:500 (1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'eventuale ricettore naturale.
  - b. Pianta 1:100 delle canalizzazione dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche ( diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.).  
Sul piano devono figurate pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta ed indicare il genere ed il numero degli apparecchi raccordati ( WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.).
  - c. In casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque , 1 :200 ( ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente
    - superfici di circolazione autoveicoli;
    - superfici destinate al posteggio;
    - piazzuole di lavaggio;
    - viali;



- superfici coperte;
  - aree verdi.
- d. Profilo longitudinale ( nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti.
  - e. Dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianto di dispersione, ecc).
2. Dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali ( pozzetto, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.).  
L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, previo preavviso dal Consorzio, secondo la procedura sopraccitata.
  3. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni ( impianti comuni, ecc.). la domanda deve essere presentata secondo la procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione.
  4. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione.

#### **Art. 16: Termine per l'esecuzione dell'allacciamento.**

Il Municipio provvede a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e fissa il termine di allacciamento.

Nel caso di costruzione o di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di due mesi per provvedere alla presentazione della domanda di allacciamento con la procedura di notifica ( art. 15).

#### **Art. 17: Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri.**

- L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri soggiace a permesso.
- La domanda d'immissione dev'essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
- L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento.
- Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) canno immesse nella canalizzazione pubblica.
- Le acque di prosciugamento della falda freatica vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, se i quantitativi d' acqua possono essere assorbiti dalle canalizzazioni, o in un ricettore superficiale o re

immesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

### **Art. 18: Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti.**

- Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi.
- in casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo la prova di tenuta degli impianti.
- per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni del presente regolamento, il Municipio può chiedere la loro rimozione.
- per le stazioni di sollevamento, installazioni meccanico-biologiche, ecc., il proprietario dovrà consegnare al Municipio l'attestato che le installazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.
- Il collaudo è pure richiesto qualora l'evacuazione delle acque di rifiuto avvenga per disperazione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale.
- Nelle zone di captazione d'acqua potabile (zone S) è obbligatoria la prova di tenuta tenuta delle canalizzazioni e degli impianti, che dovrà soddisfare i requisiti della norma SIA 190. Altrove la prova di tenuta è a giudizio del Municipio.
- Con il collaudo dell'impianto non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione ad una eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d'esercizio.
- Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme alle opere.
- Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo.
- Il rilievo dev'essere allegato al attestato degli impianti, giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.

## **PRESCRIZIONI TECNICHE**

### **Art. 19 Smaltimento delle acque di scarico.**

#### Acque luride o di rifiuto

- Le acque luride o di rifiuto, all'interno del sedime privato, devono essere evacuate separatamente dalle acque meteoriche e chiare ed immesse nella canalizzazione pubblica, conformemente alle indicazioni del PGC.
- Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.

#### Acque meteoriche

- Nelle zone che , secondo il PGC, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche delle proprietà private devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. È ammessa l'immissione della acque meteoriche nelle canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non idonea all'infiltrazione.
- Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade private vanno disperse superficialmente.  
Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque lo consentano.
- Nelle zone che, secondo il PGC, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente, con l'adozione, se del caso, di misure o di ritenzione, è autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGC, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche o chiare, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.
- Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

#### Acque Chiare

- Nelle zone che, secondo il PGC, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate tramite dispersione superficiale o in pozzi perdenti.
- È ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche, o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata , che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- Nelle zone che secondo il PGC, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente. È autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGC in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.
- Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o acque miste.

#### **Art. 20: Materiali**

- L'allacciamento delle acque luride alla canalizzazione pubblica dev'essere eseguito con una canalizzazione a tenuta stagna con giunti a bicchiere, in un PVC, polietilene, cemento-amianto, gres, ghisa, ecc...
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche non sono richiesti tubi con giunti a bicchiere. Le prescrizioni del cpv. 1 sono richieste unicamente del caso di posa delle condotte in zona di protezione ed in presenza di falda.

### **Art. 21 Raccordo**

- Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua normalmente nella direzione di deflusso, con un angolo di 45°, con il relativo pezzo sagomato. Nei seguenti casi l'allacciamento deve avvenire in un pozzetto esistente o nuovo:
  - Nelle regioni di montagna;
  - In falda freatica;
  - In presenza di grandi quantità d'acqua;
  - Pendenza sfavorevole al pezzo di raccordo;
  - Allacciamento a piccoli collettori principali (ad es. con diametro = 250 mm);
  - In zona di protezione.

Deroghe sono ammesse in casi giustificati.

- L'allacciamento alla canalizzazione pubblica avviene di regola al di sopra dell'asse del tubo, in ogni caso però al di sopra del livello del deflusso per tempo secco.

### **Art. 22 Pendenza e diametri.**

- Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3% e 5%. Le pendenze minime sono le seguenti:
 

acque luride	2 %
acque meteoriche e chiare	1%
- Possono essere ammesse anche pendenze inferiori, se i valori qui sopra fissati dovessero causare delle difficoltà tecniche a causa della particolare situazione topografica della zona e spese sproporzionate.
- Il diametro minimo della canalizzazione è il seguente:
 

acque luride	Ø = 150 mm
acque meteoriche e chiare	Ø = 100 mm

### **Art. 23 Posa.**

- Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.

- Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.
- Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile dev'essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione dev'essere posata alla quota inferiore.
- Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio Cantonale d'Igiene di Lugano.

### **Art. 24 Riempimento dei fossi**

- Particolare cura deve essere posta ai lavori di riempimento e costipamento dei fossi. Lo strato a diretto contatto con le tubazioni dev'essere in materiale privo di sassi.
- Per il riempimento del fosso occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo sottofondo e di rivestimento.
- Lungo le strade e le piazze di pubblico transito, il fosso deve essere completamente riempito con materiale alluvionale idoneo, al fine di evitare cedimenti del campo stradale.
- Il costipamento del materiale, da eseguire a strati, dello spessore massimo di 30/35 cm, deve avvenire con mezzo meccanico adeguato.

### **Art. 25 Pozzetti d'ispezione**

- I pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:
  - Sulla condotta d'evacuazione privata, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica;
  - In corrispondenza di cambiamenti di diametro, di pendenza e di direzione;
  - Nei raccordi di condotte importanti.
- A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:
 

- Fino a 0.6 m	Ø 600 mm
- Fino a 1.5 m	Ø 800 mm
- Sopra a 1.5 m	Ø 1000 mm
- Quando la profondità dei pozzetti d'ispezione supera 1.2 m gli stessi dovranno esser muniti di scalini d'accesso, inossidabili e ad una distanza massima di 30 cm.
- Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.
- I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi inodori il cui diametro minimo è di 600 mm.

### **Art. 26 Pompe**

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti a evitare un allagamento dei locali.

### **Art. 27 Rigurgito**

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. È compito del proprietario di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti. Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito.

### **Art. 28 Zone di protezione.**

Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti nella norma SIA 190, per quanto riguarda la quantità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta è obbligatoria.

### **Art. 29 Impianti speciali**

Le prescrizioni tecniche e le modalità di costruzione degli impianti speciali quali: fosse di dispersione, installazione di depurazione, impianti di pre-trattamento delle acque, ecc. sono fissate dalle Autorità cantonali.

## **MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI**

### **Art. 30 Obbligo di manutenzione**

- La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.
- Gli stessi devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfestazione.
- L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.
- Le canalizzazioni e gli impianti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento devono essere sostituiti.

### **Art. 31 Canalizzazioni**

- Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.
- I lavori di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, con particolare riguardo alla tenuta stagna e alla resistenza dei materiali.

### **Art. 32 Fosse di chiarificazione e biologiche**

- Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20 % del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi.

È consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite come pure la distruzione della crosta di fango superficiale.

- I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale.
- Copia dei bollettini di vuotatura è da trasmettere al Municipio.

### **Art. 33 impianti di depurazione meccanico-biologici.**

Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, della ditta fornitrice, dal Municipio e dalla SPA. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Copi a dei bollettini di revisione va trasmessa al Municipio. La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto, in modo da non arrecare disturbi al vicinato per esalazioni maleodoranti o per la presenza di insetti.

### **Art. 34 impianti pre-trattamento.**

Gli impianti di pre-trattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni ( dissabbiatore e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dal Dipartimento del territorio. Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraccitate.

### **Art. 35 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio**

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono esser puliti sovente, poiché le sostanze che vi depositano canno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato.

### **Art. 36 Pozzi perdenti**

I pozzi perdenti devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi.

## **CONTRIBUTI E TASSE**

### **Art.37 contributi di costruzione**

- Il comune, dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto, un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e seguenti della LALIA del Decreto esecutivo, 3 febbraio 1977, concernente il regolamento delle canalizzazioni.
- Il contributo è fissato al 60 % del costo effettivo per il Comune. Il costo effettivo sarà determinato dal valore delle costruzioni a bilancio al 31.12.1993, così come previsto dall' art. 50 del presente regolamento.

### **Art. 38 Tassa di allacciamento**

- Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 1 ‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato ritenuto un minimo di fr. 50.— a un massimo di fr. 1000.—, applicabile a giudizio del Municipio.
- La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali limitati.
- Ove l'allacciamento viene manomessa la pavimentazione ( o ricarico) di una strada, a compenso della perdita di valore del campo stradale, verrà riscossa un'ulteriore tassa di:
  - fr. 50.— il mq di rappizzo, se la pavimentazione è stata eseguita da meno di 5 anni;
  - fr. 25.— il mq di rappizzo, se la pavimentazione è stata eseguita da più di 5 ma meno di 10 anni.
 Per pavimentazioni eseguite da oltre 10 anni non verrà più riscossa alcuna tassa supplementare.

### **Art. 39 Tassa d'uso**

#### Ove fosse installato il contatore ACAP

- L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune , conformemente all'art. 110 della LALIA.
- La tassa d'uso è fissata dal Municipio tramite ordinanza, da pubblicare nel corso dell'anno con validità per lo stesso anno civile, sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
- Il Comune prende a suo carico il 15 % delle spese di cui al capoverso 1.
- La tassa consiste in un importo variabile tra fr . 0.20 e fr. 1.-- per mc di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di fr. 60.—per le abitazioni primarie e di fr. 120.—per le abitazioni secondarie.
- Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'ACAP installati.
- Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
- Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 4 e 5 l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
- L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso. La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LFEF.

#### Ove non fosse installato il contatore ACAP



- L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata da l Comune conformemente all'art. 110 della LALIA.
- La tassa d'uso è fissata dal Municipio tramite ordinanza, da pubblicare nel corso dell'anno con validità per lo stesso anno civile, sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
- Il Comune prende a suo carico il 15 % delle spese delle spese di cui al capoverso 1.
- La tassa consiste in un importo variabile tra il 50% e il 300% delle tasse di consumo annuale dell'acqua potabile, ritenuto un minimo di fr. 60.—
- La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.
- In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno la tassa È dovuta " pro rata temporis " a decorrere dall'abitabilità od agibilità dell'edificio stesso. Ciò sulla base del primo consumo accertato
- Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 4 e l'intensità proporzionalmente ola tassa.
- L'ordinanza prescrive le modalità d'incasso in base al cpv. 4. la notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art 80 della LFEF.

#### **Art. 40 Tassa di allacciamento provvisorio.**

##### **Immissione di acque provenienti da cantieri**

- Tutte le acque di rifugio provenienti da cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
- L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.
- L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 500.— e un massimo di fr. 2000.—.

#### **Art. 41 esecutività dei contributi**

La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciute in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LFEF.

#### **Art. 42 Interessi di mora**

Sui contributi di costruzione, tassa d'allacciamento e d'uso scaduti È dovuto un interesse di mora annuo pari a quello stabilito dal decreto concernente la riscossione dell'imposta comunale.

## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 43 Contravvenzioni**

- Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento del Territorio.
- L'ammontare massimo della multa è di fr. 5000.—
- Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

#### **Art. 44 Provvedimenti coattivi**

- Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione, entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell' art. 71 LPAC ( Legge federale sulla protezione acque) e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a pese dell' obbligato.
- Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la presentazione preventiva di un adeguata garanzia.
- Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

#### **Art. 45 Eliminazione impianti difettosi**

Il Municipio notifica nell'ambito delle competenze che il regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

#### **Art. 46 notifica al dipartimento**

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

#### **Art. 47 Rimedi e diritti.**

Contro la decisione del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPAC ( legge federale sulla protezione delle acque), riservate le norme speciali.

#### **Art. 48 Eliminazione delle canalizzazioni e degli impianti singoli**

- Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride sono immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pre-trattamento nella canalizzazione pubblica.
- Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.

- Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
- I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

#### **Art. 49 Rinvio**

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA- ASPEE-ASTEA, le norme SN 592'000 della SSIV – APSLI e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

#### **Art. 50 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato comunale in materia di canalizzazioni.

#### **Art. 51 Disposizioni abrogative**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione comunale in materia di canalizzazione.

**Approvato dal Consiglio Comunale il 27 giugno 1994**  
**Approvato dal Consiglio di Stato l'8 novembre 1994**

PER LA MUNICIPALITÀ DI GIORNICO

Il Sindaco:  
Romano Rossi

Il segretario:  
Giorgio Lavagno

Giornico, 2 maggio 1994

web regolamento canalizzazioni